**LEGGE 17 maggio 1995, n. 173**

Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei referendum popolari

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Omissis

**Art. 2.**

1. Per i referendum già indetti per domenica 11 giugno 1995 l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione dà applicazione alle disposizioni dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dalla presente legge, entro le ventiquattro ore dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addì 17 maggio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO